

Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico della Ternana Calcio S.p.A.



FAQ *Frequently Asked Questions*

N.B. Le FAQ non sono da considerarsi in alcun modo sostitutive delle norme e dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico approvati dalla Ternana Calcio S.p.A., e costituiscono solo uno strumento per la diffusione, la conoscenza, l'aggiornamento e la concreta applicazione del Modello organizzativo di cui fanno parte integrante.

PREAMBOLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo perché sia efficace deve essere diffuso e portato a conoscenza dei destinatari.

Con le FAQ di seguito riportate si intende creare uno strumento idoneo e di facile comprensione capace di fornire ai destinatari del Modello le nozioni e le indicazioni base da utilizzare nell'esercizio della propria attività di lavoro ed in tutti i rapporti rilevanti con la Ternana Calcio S.p.A., al fine di scongiurare la commissione di reati, di illeciti, e più in generale di qualunque violazione regolamentare stabilita dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., nonché dall'U.E.F.A. e dalla F.I.F.A.

Scopo delle FAQ è quello di far comprendere ai destinatari che i principi riportati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico approvati dalla Ternana Calcio S.p.A., non servono per demarcare una distanza fattuale e giuridica tra la società che gli ha adottati ed i propri dirigenti, tesserati e collaboratori, quanto invece a rafforzarne l'unione per issare tutti insieme uno scudo capace di respingere chiunque tenti di far penetrare all'interno della Ternana Calcio S.p.A. l'illegalità, e per individuare, isolare ed allontanare qualunque focolaio di illegalità che dovesse nascere o riuscire a penetrare all'interno della società.

L'obiettivo è comune, e tutte le componenti si devono aiutare l'una con l'altra perché con il rispetto del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati dalla Ternana Calcio S.p.A. si possono scongiurare in ambito sportivo squalifiche ed inibizioni, e conseguentemente sanzioni a carico della società (ammende, penalizzazioni, retrocessioni, ecc), che come abbiamo visto nei recenti procedimenti sportivi relativi al c.d. "calcio-scommesse" possono incidere in maniera significativa sulla classifica e ripercuotersi anche in più campionati.

L'Organismo di Vigilanza

PRINCIPI GENERALI SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, SUL CODICE ETICO E SULL'ORGANISMO DI VIGILANZA

COSA È, ED A COSA SERVE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO APPROVATO DALLA TERNANA CALCIO S.P.A.?

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento statutale la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato la condotta illecita. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta l'insieme dei principi, delle prescrizioni e dei protocolli adottati da una società per prevenire la commissione di reati sia da parte dei soggetti che vi operano in posizione apicale che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

L'adozione e l'efficace attuazione del suddetto Modello organizzativo da parte della società può inoltre costituire per la stessa efficacia esimente o attenuante in sede giudiziaria nella denegata ipotesi in cui i soggetti sopra indicati commettano uno o più reati previsti nella Parte Speciale del suddetto Modello, qualora si dimostri che la commissione degli stessi non è derivata da una "colpa organizzativa" imputabile alla società.

QUALE RILEVANZA RIVESTE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA F.I.G.C.?

Lo Statuto della F.I.G.C, all'art. 7 comma 5 prevede espressamente per le società che partecipano ai campionati nazionali, l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto che abbia rilevanza nell'ordinamento federale.

In sostanza, la corretta adozione ed applicazione del suddetto Modello organizzativo comporta per la società la possibilità di scongiurare o comunque vedere attenuate le sanzioni che gli possono essere inflitte dagli Organi di giustizia sportiva per responsabilità diretta od oggettiva conseguente a fatti illeciti commessi dai soggetti che vi operano in posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione.

COSA È IL CODICE ETICO APPROVATO DALLA TERNANA CALCIO S.P.A.?

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società e contiene i principi e le regole di comportamento necessarie ad assicurare che le attività sportive e non sportive siano condotte con etica, lealtà, correttezza, probità e comunque nel rispetto delle rilevanti norme giuridiche e regolamentari.

I principi riportati nel Codice Etico sono pertanto vincolanti per tutti i soggetti che operano e collaborano con la Ternana Calcio S.p.A.

QUALI COMPITI SONO ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DA CHI È COMPOSTO?

All'Organismo di Vigilanza (**OdV**) del suddetto Modello organizzativo, o Garante del Codice Etico, sono attribuiti compiti e poteri di iniziativa e di controllo finalizzati a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'effettiva osservanza del Modello.

L'OdV deve altresì curare l'aggiornamento del Modello e promuovere le iniziative idonee alla diffusione e conoscenza delle prescrizioni in esso contenute tra tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno della società.

L'Organismo di Vigilanza della Ternana Calcio S.p.A. ha carattere monocratico e tale incarico è ricoperto dall'Avv. Fabio Giotti del Foro di Siena.

QUANDO E COME CONTATTARE L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A.?

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e delle Norme statutarie e regolamentari emanate dalla F.I.G.C.

Le segnalazioni all'OdV devono essere inviate alternativamente via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

codice.etico@ternanacalcio.com

oppure al seguente indirizzo postale:

Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Ternana Calcio S.p.A. Via della Bardesca n. 2 – 05100 Terni

COSA DEVE FARE L'ODV IN CASO DI RICEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE?

L'OdV valuta la segnalazione ricevuta ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere ad una indagine.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI CON RELATIVA GIURISPRUDENZA APPLICATA

IN COSA CONSISTE IL REATO DI FRODE SPORTIVA E CHI SONO I DESTINATARI DELLA NORMA?

Il reato di “**Frode in competizioni sportive**” è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 401 del 1989 e recentemente la Legge 17 ottobre 2014, n. 146 ha disposto un notevolmente aggravamento delle pene.

L'art. 1 della suddetta L. 401/1989 così come modificata dalla L. 146/2014 stabilisce che:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni...al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la **reclusione da due a sei anni** e con la **multa da euro 1.000 a euro 4.000**.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della **reclusione è aumentata della metà** e si applica la **multa da euro 10.000 a euro 100.000**.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla certezza e regolarità delle competizioni sportive e dalla genuinità dei loro risultati.

Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che, partecipanti o meno alla competizione, compiono atti idonei ad alterarne il corretto e leale svolgimento.

Qualora il risultato della competizione sia rilevante per il concorso pronostici e le scommesse legali, le pene sono aggravate.

La giurisprudenza penale riguardo a tale fattispecie di reato ha statuito i seguenti fondamentali principi:

“il reato di frode sportiva appartiene alla categoria dei reati di attentato, a consumazione anticipata ovvero di pura condotta, in cui il bene tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche...”

Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo specifico consistente nel fine di alterare il risultato derivante dal corretto svolgimento dell'incontro...

La fattispecie criminosa è, pertanto, integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta...

Nel caso della frode in competizioni sportive, però, è irrilevante l'accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto quest'ultima...costituisce a sua volta un'autonoma condotta criminosa.

Si tratta, pertanto, di reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione” (Cass. Penale, Sez. III, 25/02/2010, n. 12562).

QUANDO SI VIOLANO IN AMBITO FEDERALE I PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ?

L'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (**Doveri ed obblighi generali**) stabilisce che tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante per l'ordinamento della F.I.G.C. “sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto

comunque riferibile all'attività sportiva".

La violazione dei suddetti principi può integrarsi sia in relazione alla violazione di specifiche e diverse norme emanate dall'ordinamento federale, che attraverso il compimento di azioni od omissioni che non sono riconducibili a nessun'altra norma federale, ma autonomamente idonei a violare i principi di lealtà, correttezza e probità.

Nell'Ordinamento sportivo non esistono condotte tipiche e codificate integranti la violazione del solo art. 1 *bis* comma 1 C.G.S. e le stesse vengono pertanto individuate dalla giurisprudenza emanata dall'Ordinamento sportivo.

A tal riguardo si richiama l'attenzione alle seguenti condotte la cui rilevanza disciplinare è stata accertata dagli Organi di giustizia sportiva:

- Lodo T.N.A.S. del 14 gennaio 2013 (Vincenzo Italiano-F.I.G.C.)

"la condotta tenuta dal Signor Italiano e consistente nell'aver avuto in prossimità temporale di una competizione sportiva contatti con un calciatore avversario nell'ambito dei quali ha cercato di assumere informazioni sulla composizione della formazione, sullo stato di salute, sulle condizioni atletiche, sulle tattiche e sullo schieramento dei giocatori avversari integri una violazione dell'art. 1 CGS della FIGC".

La sanzione irrogata al calciatore è stata di **9 mesi di squalifica**;

- C.U. N. 66/CND del 12 febbraio 2013 e C.U. N. 268/CGF del 13 maggio 2013

"togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l'attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l'atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d'appartenenza ed offende chi (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida".

La sanzione in tale fattispecie è stata per i calciatori l'**ammenda**.

Si evidenzia che tale specifica fattispecie trova oggi una disciplina positiva nell'art. 12 comma 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva che verrà trattato ai punti seguenti.

IN COSA CONSISTE IL DIVIETO DI SCOMMESSE?

L'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva (**Divieto di scommesse e obbligo di denuncia**) stabilisce un divieto assoluto di scommettere sui *"risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC"*.

Il suddetto divieto riguarda tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante nell'ordinamento federale e che non possono, anche tramite interposta persona, accettare o effettuare scommesse e neppure agevolare con atti idonei le scommesse altrui sia presso soggetti non autorizzati a riceverle, che presso soggetti autorizzati a riceverle, e riguarda anche le gare in cui militano i soggetti destinatari del divieto.

La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione della **inibizione o squalifica non inferiore a tre anni** e con l'**ammenda non inferiore ad € 25.000,00**.

Se alla violazione del divieto di scommesse consegue, in relazione alla qualifica o *status* del soggetto agente, la responsabilità diretta della società, quest'ultima può essere punita con la **sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica**.

In merito alla violazione di tale norma si richiama l'attenzione alla decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. pubblicata sul **C.U. N. 171/CGF del 6 febbraio 2013 (Gianello Matteo + altri)** nella quale viene stabilito che si ha violazione della norma *“anche attraverso attività informative e conoscitive, a scommesse presso soggetti non autorizzati a riceverle”*.

QUANDO ED A CHI SI DEVE DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCOMMESSE?

L'art. 6 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che tutti i soggetti destinatari dei precetti indicati al punto precedente, qualora vengano a conoscenza che società od altri soggetti sottoposti allo stesso divieto abbiano posto o stiano per porre in essere atti finalizzati ad eludere o violare il divieto di scommesse, devono informare di tali fatti la Procura Federale della F.I.G.C.

Il divieto del suddetto precetto viene sanzionato con l'**inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi** e con l'**ammenda non inferiore ad euro 15.000,00**.

La segnalazione deve essere effettuata senza indugio, ovvero, appena avuta la conoscenza di atti finalizzati a compiere l'attività vietata, e non vi è per contro alcun obbligo alla semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato o comunque di timori e presentimenti non ancorati ad alcun dato reale e concreto.

I suddetti principi sono affermati costantemente dalla giurisprudenza federale di seguito citata:

- C.U. N. 129/CGF del 19 dicembre 2013

“affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell'omessa denuncia si rende necessaria l'esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non è sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione qui contestata un semplice sospetto o un mero presentimento. In altri termini, l'incolpato per rispondere della violazione dell'obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antiggiuridicità e il relativo disvalore sportivo”.

Tali segnalazioni devono essere effettuate anche all'Organismo di Vigilanza della Ternana Calcio S.p.A. con le modalità sopra esposte.

IN COSA CONSISTE L'ILLECITO SPORTIVO?

L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva (**Illecito sportivo e obbligo di denuncia**) definisce illecito sportivo *“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*.

La responsabilità delle società e dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo viene prevista non solo quando questi compiono gli atti vietati dalla norma, ma anche quando *“consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse”* i fatti vietati dalla stessa norma.

Le sanzioni per i soggetti responsabili di illecito sportivo sono l'**inibizione o la squalifica non inferiore a quattro anni** e l'**ammenda non inferiore ad € 50.000,00**.

L'accertamento della responsabilità diretta a carico della società comporta la sanzione minima della **retrocessione nella categoria inferiore**, mentre l'accertamento della responsabilità oggettiva e presunta comporta la sanzione

minima della **penalizzazione di punti in classifica**.

La violazione del suddetto precetto si ha non solo quando l'illecito sportivo è consumato, ma anche qualora sia solo tentato.

La differenza fra consumazione e tentativo si ripercuote sulle sanzioni, in quanto laddove vi sia alterazione del risultato di una gara oppure conseguimento di un vantaggio in classifica, le sanzioni sono aggravate.

Vi è aggravante anche in caso di pluralità di illeciti sportivi.

La prova dell'illecito sportivo si raggiunge su standard probatori ormai consolidati nella giurisprudenza sportiva e fra le molte pronunce si cita il **Lodo T.N.A.S. del 28 gennaio 2013 (Emanuele Pesoli-F.I.G.C.)** nel quale si prevede quanto segue:

“per ritenere la responsabilità da parte di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”.

In merito al compimento di atti diretti ad integrare l'illecito sportivo si cita il **Lodo T.N.A.S. del 23 gennaio 2012 (Davide Saverino-F.I.G.C.)** nel quale si stabilisce quanto segue:

“La condotta posta in essere dall'istante, consistita nella partecipazione all'incontro con Buffone e Pirani nel corso del quale si è discusso del tentativo di concordare il risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011 e non andato a buon fine per la mancata individuazione di una soluzione soddisfacente per entrambe le squadre, integra infatti il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione.

Da quanto precede risulta infatti che l'istante non ha semplicemente violato il dovere di lealtà ovvero quello di denunciare l'esistenza di un tentativo di combine posto in essere da altri, ma ha partecipato all'incontro di Imola nel corso del quale si è discusso della possibile alterazione del risultato della gara Reggiana-Ravenna del 10.4.2011, ponendo così in essere l'illecito sportivo contestato”.

Con riguardo invece alla peculiare fattispecie della responsabilità presunta della società in relazione alla commissione di un illecito sportivo si delineano i suoi limiti citando il **Lodo T.N.A.S. del 20 gennaio 2012 (F.C. Esperia Viareggio S.r.l.-F.I.G.C.)** nel quale è stato stabilito che lo scopo perseguito dalla norma è il seguente:

“impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere, a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, non essendo coinvolti propri tesserati. Quello che conta, dunque, è che sussista un collegamento tra comportamento dei terzi a vantaggio della società e rappresentazione dell'illecito da parte della società: è necessario che la società sia consapevole dell'illecito commesso a suo vantaggio, tanto che la ignoranza di questo fa venire meno la sua responsabilità”.

QUANDO VI È OBBLIGO DI DENUNCIA IN RELAZIONE AD UN ILLECITO SPORTIVO ED A CHI DEVE ESSERE EFFETTUATA LA DENUNCIA?

L'art. 7 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante nell'ordinamento sportivo, analiticamente indicati all'art. 1 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, che abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al punto precedente, o comunque che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno dei suddetti atti idonei ad integrare la fattispecie di illecito sportivo hanno l'obbligo di informare la Procura Federale della F.I.G.C.

La violazione del suddetto obbligo viene sanzionata con l'**inibizione o la squalifica non inferiore ad un anno** e con l'**ammenda non inferiore ad € 30.000,00**.

La segnalazione deve essere effettuata senza indugio, ovvero, appena avuta la conoscenza di atti finalizzati a compiere l'attività vietata e non vi è per contro alcun obbligo alla semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato o comunque di timori e presentimenti non ancorati ad alcun dato reale e concreto.

In riferimento all'applicazione pratica dei suddetti principi si segnala il **Lodo T.N.A.S. del 12 ottobre 2012 (Daniele Portanova-F.I.G.C.)** nel quale è stato stabilito il seguente principio:

“Sintomatico della comprensione della finalità illecita dell'incontro è anche il fatto che il ricorrente abbia ritenuto di rappresentare in tutto o in parte l'accaduto ai propri compagni ed al team manager...

Se il Portanova non avesse recepito quanto stava accadendo non avrebbe avuto neppure senso il suo avvertimento diretto ai compagni di squadra.

Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente, pur potendosi ammettere che egli si trovasse in uno stato di non perfetta lucidità, abbia colto che i suoi interlocutori stavano proponendogli una combine e che debba ritenersi pertanto integrata la fattispecie di cui all'ultimo comma del predetto art. 7 CGS.

Per il perfezionamento di tale fattispecie è sufficiente infatti che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito e sia in grado di percepirne l'antigiuridicità”.

Sempre con riferimento ai principi statuiti nel suddetto Lodo Arbitrale si ricava quale è la condotta dirimente ai fini dell'incolpazione per illecito sportivo o per omessa denuncia, che in concreto ha permesso al calciatore Portanova Daniele di scongiurare ogni rischio di incolpazione per illecito sportivo, ovvero:

“rifiuto opposto dal calciatore alla combine”.

Tali segnalazioni devono essere effettuate anche all'Organismo di Vigilanza della Ternana Calcio S.p.A. con le modalità sopra esposte.

COSA SIGNIFICA ILLECITO SPORTIVO ASSOCIATIVO?

L'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva (**Associazione finalizzata alla commissione di illeciti**) stabilisce che per integrare la fattispecie di illecito sportivo associativo è necessario che *“tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano alla scopo di commettere illeciti”.*

La particolarità della fattispecie è rappresentata dalla gravità delle sanzioni che, nell'applicazione concreta dettata dalla recente giurisprudenza in procedimenti aventi ad oggetto illeciti sportivi, sono state individuate nella **squalifica o inibizione per cinque anni con preclusione da qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.**

(radiazione).

Perché si possa configurare la fattispecie prevista e punita dall'art. 9 C.G.S. la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite nella decisione pubblicata sul **C.U. N. 013/CGF del 20 luglio 2012** ha stabilito i seguenti principi:

“né la lettera né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 CGS predicano la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri.

Essendo piuttosto necessaria la stipulativa convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione ad ogni dispiegamento di condotta. E', quindi, da ritenere che la radice della figura di illecito federale di recente conio consista nella esigenza punitiva di condotte frutto di un patto antiggiuridico, ricolte al conseguimento, tramite circoscritti apporti individuali, ad un comune, illecito vantaggio”.

IN COSA CONSISTONO LE DICHIARAZIONI LESIVE, I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI E L'INCITAMENTO ALLA VIOLENZA SANZIONATI DAL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA?

L'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva (**Dichiarazioni lesive**) statuisce un divieto assoluto per tutti i soggetti che svolgono un'attività rilevante nell'ordinamento della F.I.G.C. di *“esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA”.*

La dichiarazione è considerata *“pubblica”* quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A tal riguardo si raccomanda un uso moderato e continente dei Social Network i cui singoli profili appartengono alla sfera privata e personale di ciascuno, ma i pensieri e le frasi ivi riportate assumono carattere pubblico ai fini della norma in esame.

Non si viola la norma in esame qualora le dichiarazioni abbiano ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato e l'autore delle dichiarazioni né prova la verità.

La violazione del suddetto precetto comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare commisurata a vari parametri indicati dalla stessa norma, ma qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura è prevista un'**ammenda da un minimo di € 2.500,00 fino ad € 50.000,00**, e nei casi più gravi possono essere inflitte anche le sanzioni della **squalifica o inibizione a tempo determinato**.

L'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva (**Responsabilità per comportamenti discriminatori**) sanziona *“ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.*

In caso di violazione della suddetta norma da parte di un **calciatore** questi è punito con la **squalifica per almeno 10 giornate** di gara o nei casi più gravi con la **squalifica a tempo determinato**, oltre al **divieto di accedere agli impianti**

sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A., nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00.

In caso di violazione della suddetta norma da parte di **dirigenti, tesserati, soci e non soci** di una società, questi sono puniti con l'**inibizione o la squalifica non inferiore a 4 mesi** o nei casi più gravi anche con la sanzione del **divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A.,** nonché con l'**ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.**

La responsabilità delle **società** concorre con quella dei soggetti sopra indicati, e le stesse sono altresì responsabili per tutti i comportamenti discriminatori posti in essere dai propri tifosi sia nelle gare casalinghe che in trasferta, e le sanzioni sono molto rilevanti e graduate in relazione sia alla gravità dei fatti che alla loro reiterazione.

L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (**Prevenzione di fatti violenti**) stabilisce al comma 7 che tutti i soggetti che svolgono attività rilevante nell'ordinamento federale violano il suddetto precetto quando *“pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti e rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia”*.

Costituisce **“incitamento o istigazione”** l'espressione del pensiero che tende a stimolare l'altrui volontà.

Costituisce **“apologia”** l'approvazione convinta di un episodio e quindi l'adesione spirituale ad esso.

In caso di violazione della suddetta norma si incorre nelle sanzioni dell'**ammenda e nel divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e le gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della F.I.G.C., con possibilità di estensione del divieto in ambito U.E.F.A. e F.I.F.A.,** anche cumulativamente applicate in relazione alla gravità dei fatti contestati.

QUALI SONO I RAPPORTI CHE I TESSERATI POSSONO AVERE CON I TIFOSI SIA DENTRO CHE FUORI DAL CAMPO?

L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva al comma 8 prescrive il **divieto** a carico dei tesserati di interloquire con i tifosi durante le gare e di sottostare a manifestazioni e comportamenti, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, quindi anche al di fuori delle gare, che costituiscano intimidazione, offesa, denigrazione, insulto o comunque violino la dignità umana.

In caso di violazione della suddetta norma ai tesserati verrà applicata la **squalifica** o l'**inibizione** unitamente all'**ammenda con diffida** che verrà applicata secondo il criterio della categoria di appartenenza del tesserato al momento della violazione: € 20.000,00 Serie A; € 8.000,00 Serie B ed € 4.000,00 Lega Pro.

L'art. 12 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive altresì il **divieto** per i tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la propria Società. L'unica modalità per avere rapporti con i suddetti sostenitori è quella di avere un'autorizzazione da parte

del Delegato della società ai rapporti con la tifoseria. Si raccomanda pertanto a tutti i tesserati, prima di prendere qualunque iniziativa personale nei rapporti con la tifoseria, di rivolgersi preventivamente al Delegato della società ai rapporti con i tifosi per ricevere, se necessario, l'eventuale autorizzazione ad intrattenere detti rapporti.

In caso di violazione della suddetta prescrizione ai tesserati verrà applicata la **squalifica** o l'**inibizione** unitamente all'**ammenda con diffida** che verrà applicata secondo il criterio della categoria di appartenenza del tesserato al momento della violazione:

€ 20.000,00 Serie A; € 8.000,00 Serie B ed € 4.000,00 Lega Pro.

La violazione delle suddette disposizione non si verifica quanto l'incontro è occasionale e provocato dai tifosi senza alcun consenso del tesserato come stabilito nel **C.U. S.T. N. 34 del 22 luglio 2016 (Breda Roberto)**:

“al deferito non può dunque essere imputata alcuna responsabilità per essersi intrattenuto a colloquio con i tifosi entrati nel ristorante sede del ritiro, in quanto nella situazione di specie tale colloquio con gli ultrà non solo era inevitabile da parte del deferito (giacché i tifosi, una volta introdottisi nel ristorante in assenza di controlli disposti dalla società, non potevano certo essere respinti dal deferito), ma costituiva anzi un comportamento sostanzialmente obbligato, dato che rappresentava l'unico modo che l'allenatore aveva a sua disposizione per far allontanare rapidamente i tifosi ed evitare il loro contatto con il resto della squadra; in una situazione quale quella di specie non poteva richiedersi al deferito di tenere un contegno diverso da quello che ha tenuto, proprio nell'ottica di contenere il confronto con i tifosi nei limiti della civiltà e della buona educazione”.

Tali principi trovano conferma anche nella decisione pubblicata sul **C.U. N. 6/TFN-Sezione Disciplinare del 20 luglio 2016 (Modestino Lorenzo e Ternana Calcio S.p.A.)**:

“Nella circostanza in oggetto il Sig. Modestino si è poi limitato a chiedere ad un tifoso se il gruppo avesse preventivamente fatto richiesta per l'incontro che stava avendo luogo in maniera così rocambolesca ed inaspettata, non concretizzandosi in tal modo quel concetto di “rapporto” che la norma di cui all'art. 12 comma 9 del CGS vieta espressamente”.

QUALI SONO LE PRESCRIZIONI CHE I CALCIATORE DEVONO OSSERVARE RIGUARDO ALLA TENUTA DA GIOCO ED AGLI INDUMENTI CON I QUALI SCENDONO IN CAMPO?

L'art. 22 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. prevede che sulla fascia indossata dal Capitano potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili esclusivamente alla società ed al campionato, e che questi dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzati dalla Lega competente.

Il comma 5 del predetto articolo stabilisce che l'indumento eventualmente indossato sotto la maglia da giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza della suddetta disposizione, risultante dal referto di gara, comporterà l'applicazione della sanzione dell'**ammenda**.

DOVE CONSULTARE LA NORMATIVA ANTIDOPING ED IN QUALI CASI LA STESSA VIENE VIOLATA?

La disciplina antidoping è regolata dalle Norme sportive antidoping emanate dal C.O.N.I. in conformità ai principi del Codice mondiale antidoping WADA ai quali la F.I.G.C. si riporta integralmente.

La normativa antidoping è consultabile sul sito www.figc.it alla sezione Norme, e sul sito www.coni.it alla sezione Antidoping.

L'art. 4 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 2 febbraio 2012 (**Divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute**) stabilisce in materia di doping i seguenti principi:

“E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta”.

Costituiscono violazione delle Norme sportive antidoping i seguenti fatti e comportamenti:

1. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta;
2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta;
3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici;
4. Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli;
5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping;
6. Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti;
7. Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti;
8. Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA;
9. qualsiasi violazione riferita alla fase del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000;
10. avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati per violazione del Codice mondiale antidoping WADA e delle Norme sportive antidoping;
11. la mancata collaborazione di qualunque soggetto, anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle Norme sportive antidoping.

IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING, OLTRE ALLE SANZIONI SPORTIVE POSSONO ESSERE INFLITTE ANCHE SANZIONI PENALI?

La Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (**Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**) definisce **doping** *“la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche*

degli atleti”.

Le disposizioni penali sono stabilite all'art. 9 della suddetta Legge e prevedono, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la reclusione **da tre mesi a tre anni e la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni** per:

“chiunque procuri ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo , al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”.

Le pene sopra indicate sono aumentate nei seguenti casi:

- a) se dal fatto deriva un danno alla salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal CONI.